

N. R.G. 8748/2013

Sentenza n. 739/2014 pubbl. il 08/05/2014
RG n. 8748/2013
Repert. n. 1965/2014 del 16/05/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8748/2013

COMUNE DI REGGIO EMILIA

tra

PARTE ATTRICE-APPELLANTE

e

PARTE CONVENUTA-APPELLATA

Oggi 8 maggio 2014 ad ore 12.45 innanzi al dott. Luca Ramponi, sono comparsi:

Per parte attrice l'avv. ~~_____~~

sostituzione dell'avv. ~~_____~~

Per parte convenuta l'avv. ~~_____~~

sostituzione dell'avv. ~~_____~~

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:

- per parte attrice come da atto di appello. Deposita nota spese.
- parte convenuta come da comparsa di costituzione in appello.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Luca Ramponi





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Ramponi ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di Appello iscritta al n. r.g. **8748/2013** promossa da:

COMUNE DI REGGIO EMILIA (C.F. 00145920351), con il patrocinio dell'avv. ~~_____~~
elettivamente domiciliato ~~_____~~ presso il
difensore avv. ~~_____~~

PARTE ATTRICE-APPELLANTE

contro

~~_____~~ (C.F. ~~_____~~)
elettivamente domiciliato ~~_____~~ presso il
difensore avv. ~~_____~~ con il patrocinio dell'avv. ~~_____~~

PARTE CONVENUTA-APPELLATA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il Comune di Reggio Emilia ha interposto appello avverso la sentenza n. 85/2013 del Giudice di Pace di Correggio con la quale era accolta la opposizione avverso n. 3 verbali di accertamento della violazione della circolazione su corsie riservate ai mezzi pubblici ad opera di una vettura di proprietà della ~~_____~~. L'appellante articolava sostanzialmente due motivi di gravame: i) eccependo in rito la incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Correggio; ii) assumendo come logicamente erronea e giuridicamente infondata la applicazione del principio di cui all'art. 8-bis Legge 689/1981 per l'ipotesi di reiterazione delle violazioni oggetto di causa in virtù del secondo comma della medesima norma, adducendo infatti che nella ipotesi di specie non sarebbe stato rinvenibile la unicità della violazione o della azione.

L'appellante ha chiesto il rigetto dell'appello.

- i) Il primo motivo di appello è infondato. È ben vero infatti che *in materia di sanzioni amministrative, il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui all'art. 22 della legge 24 novembre n. 689 del 1981 è quello*



del luogo di accertamento dell'infrazione, presuntivamente ritenuto coincidente con quello di commissione dell'illecito, o quello del luogo di commissione del fatto, quando questo risulti pacificamente diverso da quello dell'accertamento" (Cass., Sez. 2, Sez. 6 - L. Ordinanza n. 7397 del 28/03/2014; Sentenza n. 3923 del 18/02/2010). La competenza per territorio per il giudizio di opposizione a ordinanze-ingiunzioni o a verbali sanzionatori amministrativi in materia di violazioni del codice della strada è, a tenore dell'art. 204 bis del medesimo codice, di natura inderogabile. In tal senso si è espressa altresì la giurisprudenza della Suprema Corte: *"in tema di sanzioni amministrative, la competenza per territorio a conoscere dell'opposizione al verbale di accertamento di infrazione di norme sulla circolazione stradale ha natura inderogabile, ai sensi dell'art. 204-bis del codice della strada"* (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2657 del 22/02/2012; Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 944 del 17/01/2011**).

Nondimeno, la presente causa in primo grado è stata radicata avanti a giudice, pur sicuramente incompetente, nella vigenza dell'art. 38 c.p.c. come riformato dalla novella di cui alla legge 69/2009, senza che il giudice adito abbia rilevato o la parte convenuta abbia sollevato la relativa eccezione entro la prima udienza. Occorre quindi ricordare che *"nel regime della rilevazione della questione di competenza di cui all'art. 38 cod. proc. civ., nel testo sostituito dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, ove il convenuto abbia sollevato un'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile nella comparsa di risposta depositata direttamente all'udienza di prima comparizione ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ., anziché nel termine di cui all'art. 166 cod. proc. civ. e, dunque, tardivamente, il potere di rilevazione officioso della stessa eccezione o di una diversa eccezione di incompetenza territoriale inderogabile dev'essere esercitato necessariamente ed espressamente dal giudice nella detta udienza, restando, in mancanza, la competenza radicata avanti al giudice adito"* (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3537 del 14/02/2014). Ne consegue nel caso di specie la tardività e inammissibilità di una eccezione di incompetenza non rilevata tempestivamente, né tempestivamente svolta, con consequenziale rigetto del corrispondente motivo di gravame.

- ii) Solo parzialmente fondato è il secondo motivo di gravame. L'appellante non ha contestato la valutazione sanzionatoria che ha escluso un aumento della sanzione relativa alla prima violazione per la natura infima e non grave della stessa, ma ha radicalmente contestato esclusivamente la applicabilità del principio del cumulo giuridico previsto dall'art. 8 bis della Legge 689/1981.



Invero, non può trovare applicazione nel caso di specie l'art. 198 comma II C.d.S. posto che non si verte in materia di violazioni concernenti "l'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato". Tuttavia deve escludersi l'applicabilità al caso di specie dell'istituto della continuazione in quanto *"in tema di sanzioni amministrative, l'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che - salve le ipotesi di cui al secondo comma, in materia di violazione delle norme previdenziali ed assistenziali - la sanzione più grave aumentata fino al triplo può essere irrogata nei soli casi di concorso formale, senza che possa ritenersi applicabile il medesimo meccanismo sanzionatorio alla fattispecie della continuazione di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen.; la disciplina di cui al citato art. 8 - che non subisce deroghe neppure in base alla successiva previsione di cui all'art. 8-bis della medesima legge, che ha introdotto, in tema di sanzioni amministrative, il corrispondente di alcune forme di recidiva penale - non configura alcuna ipotesi di illegittimità costituzionale sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alle sanzioni penali, attesa la diversità dei due tipi di violazione"*(Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5252 del 04/03/2011; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2657 del 22/02/2012).

Il concorso formale di sanzioni amministrative per effetto della norma di cui all'art. 198 C.d.S., comma I, peraltro riproduttiva di quella di cui all'art. 8 comma I legge 689/1981, presuppone, invece, che le plurime violazioni siano compiute con una unica azione od omissione.

Nel caso di specie l'unicità d'azione è rinvenibile sicuramente nella ipotesi di cui ai verbali 82648 e 82647/2012 (relativi a violazioni compiute a distanza cronologica ravvicinata e sulla stessa strada ossia in data 23-11-12 ore 15.09 e in data 23-11-12 ore 15.10), ma non può ritenersi sussistente unicità d'azione rispetto alla precedente violazione (commessa in data 4 agosto 2013 alle ore 7.29, sia pure sul medesimo tratto stradale) accertata con il verbale n. 59490/2012: la distanza cronologica e l'eterogeneità di contesto escludono la unicità naturalistica della azione con cui è stata commessa la violazione del divieto di transito sulle corsie riservate ai mezzi pubblici.

Non essendo sindacabile (per assenza di specifico motivo di gravame sul punto) la valutazione del *quantum* della sanzione in applicazione del principio del cumulo giuridico tra le violazioni di cui ai primi due verbali sopra citati (82647 e 82648/2012) occorre annullare esclusivamente il secondo di essi.



Sentenza n. 739/2014 pubbl. il 08/05/2014

RG n. 8748/2013

In riforma della sentenza impugnata occorre disporre il conferimento anche del verbale n. 59490/2012 ed accogliere l'opposizione esclusivamente annullando il verbale n. 82648/2012

iii) Il parziale accoglimento del gravame comporta la compensazione integrale delle spese del grado d'appello, vista la soccombenza reciproca. Non accoglibile per le medesime ragioni è il motivo di gravame attinente alle spese di primo grado essendo congrua la compensazione delle stesse operata da giudice di prime cure.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. In parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza impugnata n. 85/2013 pronunciata dal Giudice di Pace di Correggio, annulla esclusivamente il verbale n. 82648/2012 e rigetta la opposizione originariamente proposta avverso i verbali 82647 e 59490/2012 emessi dalla Polizia Municipale di Reggio Emilia.

2. Compensa integralmente le spese del giudizio di gravame.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Reggio Emilia, 8 maggio 2014

Il Giudice
dott. Luca Ramponi

